

**SCHEMA DI PARERE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

(Estensore: MARAN)

Roma, 29 giugno 2016

Sul disegno di legge:

**(2405) Norme Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6 marzo 2009**, approvato dalla Camera dei deputati

La 14<sup>a</sup> Commissione permanente, esaminato il disegno di legge in titolo;

considerato che, con l'Accordo in ratifica, le Parti contraenti si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale, realizzando un'efficace azione di previsione, accertamento e repressione delle frodi doganali e del traffico illecito di stupefacenti, nonché di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo pertanto più trasparente e meno oneroso l'interscambio commerciale tra i due Paesi;

considerato, in particolare che:

- ai sensi dell'articolo 2 dell'Accordo, sono fatti salvi gli obblighi, presenti e futuri, in materia doganale, dell'Italia, derivanti dalla sua appartenenza all'Unione europea;

- gli articoli da 3 a 10 dell'Accordo disciplinano l'interscambio di informazioni e la più ampia cooperazione, che le Amministrazioni doganali forniscono, su richiesta o di propria iniziativa, concernenti le merci importate o esportate, il traffico illecito di armi, di sostanze stupefacenti e di opere d'arte, o qualsiasi attività che possa costituire un'infrazione alla legislazione doganale;

- l'articolo 11 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale a esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci e mezzi di trasporto che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale;

- l'articolo 12 prevede la possibilità di ricorrere al metodo delle consegne controllate di spedizioni sospette di traffico illecito di stupefacenti, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico in questione;

- l'articolo 13 prevede la possibilità di richiedere, all'autorità doganale dell'altra Parte, l'avvio di indagini ufficiali su operazioni doganali che sembrano in contrasto con la legislazione doganale;

- gli articoli da 14 a 19 disciplinano la collaborazione giudiziaria, l'utilizzo e la diffusione delle informazioni ricevute, la protezione dei dati personali, le procedure relative alle richieste di informazioni, i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni, e la clausola sulla ripartizione dei costi;

- l'articolo 20 prevede l'istituzione di una Commissione mista delle amministrazioni doganali delle due Parti, allo scopo di risolvere i problemi che possano sorgere nell'ambito dell'Accordo.

---

Al Presidente  
della 3<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

- gli articoli 21, 22 e 23 disciplinano l'ambito territoriale di applicazione, il riesame dell'Accordo e la sua entrata in vigore, durata e cessazione anticipata;

valutato che, in base alla relazione tecnica del Governo, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, responsabile dell'applicazione dell'Accordo, è in grado di provvedere, con le proprie risorse umane e strutturali, a dare corso all'immediata attuazione delle norme e delle procedure previste, analogamente a quanto già avviene per altri accordi vigenti in materia, mentre, per quanto riguarda gli oneri necessari a consentire ai funzionari doganali di partecipare alla prevista Commissione mista italo-armena, essi saranno coperti mediante i fondi speciali, di cui alla tabella A allegata annualmente alla legge di stabilità, in dotazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per un importo annuale pari a 19.120 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2016 e a 11.380 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2017, come specificato all'articolo 3 del disegno di legge;

ricordato che:

- l'Unione europea ha firmato Accordi di associazione, comprensivi di una sezione sulla cooperazione doganale (*Deep and Comprehensive Free Trade Areas - DCFTA*), con una serie di Paesi terzi tra i quali non figura l'Armenia;

- il regolamento (UE) n. 1294/2013, che istituisce un programma d'azione doganale nell'Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE, sostiene al considerando n. 3 che, per sostenere il processo di adesione e associazione da parte di Paesi terzi, è opportuno che il Programma doganale sia aperto alla partecipazione anche dei Paesi partner della politica europea di vicinato, tra cui vi rientra l'Armenia;

ritenuto, pertanto, che non sussistono profili di incompatibilità del disegno di legge in titolo con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Alessandro Maran